



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni tra le quali quelle da ultimo apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

VISTO Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento militare" ed in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 3 settembre 2010, n. 12, avente ad oggetto "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di trasmissione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della pec";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e in particolare l’articolo 8 - comma 1 - che prevede, fra l’altro, “le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni sono inviate esclusivamente per via telematica (...)”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni, tra le quali, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e relativi decreti di attuazione, in particolare il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Linee guida sulle procedure concorsuali”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” e, in particolare, l’art. 12 *quater*;

VISTA la circolare n. 1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica recante “Chiarimenti in materia di Piattaforma unica del reclutamento (www.inpa.gov.it). Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79”;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0051634-P-28/06/2022, con la quale l’Accademia Nazionale dei Lincei, stante la necessità di reclutare personale altamente specializzato e attesa la particolare e specifica professionalità richiesta che non rientra nel novero delle figure professionali comuni alle amministrazioni pubbliche, è autorizzata a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale;

CONSIDERATO che l'Accademia intende avviare procedure concorsuali sulla base dell'occorrenza di figure professionali come specificamente individuate in sede di programmazione del fabbisogno di personale;

VISTA la delibera n. 120 del 19 luglio 2023, con cui il Consiglio di Presidenza ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2023 2025 e l'avvio delle procedure concorsuali per i profili descritti nel suddetto Piano, tra cui quella oggetto del presente bando;

VISTO il vigente C.C.N.L. 2019-2021 relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali;

VISTI lo statuto ed il regolamento dell'Accademia Nazionale dei Lincei vigenti;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere, in base alla suindicata delibera del Consiglio di Presidenza n. 120 del 19 luglio 2023 e a quanto previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione, all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1 unità di personale, caratterizzate da una specifica professionalità e da un'elevata specializzazione tecnica da inquadrare nel profilo di Funzionario (ex area C – posizione economica C1) in materia di rendicontazione e bilancio;

DETERMINA

Art. 1

Posti a concorso

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale, caratterizzate da una specifica professionalità e da elevata specializzazione tecnica in materia di rendicontazione e bilancio, da inquadrare nel profilo di funzionario (ex area C – posizione economica C1, CCNL Comparto Funzioni Centrali, già Enti Pubblici Non Economici) (**codice concorso C1amm**).

Il candidato deve possedere competenze e conoscenze nei seguenti ambiti:

- contabilità e bilanci;
- adempimenti fiscali e contributivi;
- elementi di informatica;
- nozioni generali sui reati contro la pubblica amministrazione;
- lingua inglese.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso i candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, sulla base di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 487/1994, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

- a) Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, commi 1, 2 e 3bis, del d.lgs. n. 165/2001.
- b) Idoneità fisica all'impiego.
- c) Godimento dei diritti civili e politici.
- d) Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
- e) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.
- f) Non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
- g) Non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio.
- h) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. "laurea triennale" (L):

Classi delle Lauree DM 509/99

Classi delle Lauree DM 270/04

17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Laurea in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L18)
28 Scienze economiche	Laurea in Scienze Economiche (L33)
37 Scienze statistiche	Laurea in statistica (L41)

2. "laurea magistrale" (LM):

**Classi di Laurea specialistica
DM 509/99**

Classi di Laurea magistrale DM 270/04

64/S Scienze dell'economia	Scienze dell'economia (LM-56)
84/S Scienze economico-aziendali	Scienze economico-aziendali (LM-77)
48/S Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi	Scienze statistiche (LM82)
90/S Statistica demografica e sociale	
92/S Statistica per la ricerca sperimentale	

ovvero ogni altro titolo di studio equiparato o equipollente in base alla normativa vigente. Nella domanda il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce l'equiparazione e/o l'equipollenza.

È considerato valido requisito di ammissione il titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente secondo la normativa vigente.

Sono ammessi a partecipare con riserva alla presente procedura altresì i candidati in possesso di un titolo di studio estero che abbiano avanzato domanda di riconoscimento ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal presente articolo determina l'esclusione dal concorso.

Art. 3

Presentazione della domanda. Termini e modalità

Il presente bando è pubblicato sul Portale "inPA" - disponibile all'indirizzo internet: «<https://www.inpa.gov.it>» - e sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei sezione Amministrazione trasparente: <https://www.lincei.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il termine perentorio delle ore 23:59:59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale "inPA", autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: «<https://www.inpa.gov.it>» - previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.

In caso di annullamento della domanda di partecipazione già inviata, il candidato è tenuto a ripresentarla, entro il termine perentorio di presentazione della domanda, effettuando una nuova compilazione ed un nuovo invio. Le domande di partecipazione al concorso annullate non sono prese in considerazione ai fini della selezione.

Fino alla scadenza del termine per la presentazione, la domanda può essere modificata ed integrata. Sarà tenuta in considerazione solo l’ultima domanda presentata in ordine di tempo.

La candidatura è comunque visualizzabile e modificabile, fino al termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, nell’area riservata del candidato.

In caso di malfunzionamento parziale o totale del portale “inPA” accertato dall’Accademia, che impedisca l’utilizzazione dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o degli allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato in misura corrispondente alla durata del malfunzionamento e di tale eventualità è dato apposito avviso sul Portale del reclutamento e sul sito istituzionale dell’Accademia.

Nella domanda di partecipazione, i candidati, a pena di esclusione dalla procedura, dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale;
- b) l’indirizzo di residenza, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata personale presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- c) la cittadinanza italiana o l’eventuale diversa cittadinanza che legittima alla partecipazione al concorso ai sensi dell’art. 2;
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) l’idoneità fisica all’impiego;

- g) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; in caso contrario, occorre indicare le eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- h) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i) di non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;
- l) il possesso del titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della sede e della denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui il titolo stesso è stato conseguito (per i titoli di studio conseguiti all'estero, indicare gli estremi del provvedimento di dichiarazione dell'equivalenza o equipollenza ovvero della relativa istanza);
- m) l'eventuale possesso degli ulteriori titoli studio di cui all'art. 10, con esplicita indicazione per ciascuno di essi dell'Università o Ente che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, nonché degli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di equivalenza, in caso di titolo di studio conseguito all'estero;
- n) l'eventuale esperienza professionale posseduta di cui all'art. 10 del presente bando;
- o) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza, preferenza e riserva; tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non sono presi in considerazione per la formazione della graduatoria finale;
- p) di accettare quanto previsto dal presente bando di concorso e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- q) l'eventuale condizione di portatori di handicap con l'indicazione del tipo di ausilio e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il requisito dell'idoneità fisica all'impiego previsto dall'articolo 2 del presente bando; la condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica competente ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.
- r) l'eventuale condizione di soggetti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento e la richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi

aggiuntivi necessari, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap o sulla condizione del soggetto con DSA di cui alla lettera r), deve essere allegata alla domanda di concorso nell'apposita sezione "allegati" disponibile sul portale "inPA".

La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata, a giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati utilizzano, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.

Art. 4

Esclusione dal concorso

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.

L'eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

Art. 5

Commissione esaminatrice

Con provvedimento sarà nominata dal Consiglio di Presidenza la Commissione esaminatrice composta da tre esperti nelle materie oggetto del concorso secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, garantendo il rispetto delle regole in materia di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità ai sensi dagli artt. 35, 35bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le funzioni di segretario saranno svolte da personale non dirigenziale in servizio presso l'Accademia Nazionale dei Lincei.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti di comprovata esperienza nella lingua inglese, nell'informatica e nella psicologia del lavoro.

La commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.

La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 6

Procedura concorsuale

La procedura è articolata nelle seguenti fasi concorsuali:

- a) una fase preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alla successiva prova scritta;
- b) una prova scritta;
- c) valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali;
- c) una prova orale.

Articolo 7

Fase preselettiva

La Commissione di concorso effettuerà una valutazione preselettiva, ai sensi dell'art. 35-quater, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, basata sul voto di laurea, anche per determinare l'ammissione dei candidati alla successiva prova scritta.

A ciascun candidato, per ogni laurea dal medesimo posseduta e rientrante tra quelle indicate all'art. 2, è attribuito un punteggio secondo i seguenti parametri:

- 1 punto per votazione finale inferiore a 99/110 (ovvero a 90/100);
- 2 punti per votazione finale da 99/110 a 103/110 (ovvero da 90/100 a 94/100);
- 3 punti per votazione finale da 104/110 a 107/110 (ovvero da 95/100 a 97/100);
- 4 punti per votazione finale da 108/110 a 109/110 (ovvero da 98/100 a 99/100);
- 5 punti per votazione finale pari a 110/110 (ovvero a 100/100);
- 6 punti per votazione finale pari a 110/110 e lode (ovvero a 100/100 e lode).

In caso di possesso di laurea a ciclo unico (quinquennale) o vecchio ordinamento i punteggi sopra indicati sono raddoppiati.

Il voto massimo attribuibile a ciascun candidato è di 12 punti.

Sulla base dei risultati della fase preselettiva di valutazione dei titoli, sono ammessi a sostenere la successiva prova i candidati che risultino collocati nel relativo elenco entro i primi trenta posti, oltre agli *ex aequo*. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito internet istituzionale nonché sul Portale "inPA".

Il punteggio riportato nella fase preselettiva concorre alla formazione del punteggio finale.

Art. 8

Prova scritta

La prova scritta, a carattere teorico-pratico e della durata di 4 ore, consiste nella redazione di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta aperta volti ad accertare la capacità di analisi e di sintesi dei candidati con riferimento alle competenze e conoscenze riportate nell'art. 1 del presente bando.

Per essere ammessi alla prova orale, il cui voto è espresso in trentesimi, è necessario aver ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

Per l'effettuazione della prova scritta non è consentito l'utilizzo in aula di alcun tipo di appunto, scritto, libro, pubblicazione, né di altra documentazione; è inoltre vietato l'uso di apparecchi, quali telefoni cellulari, calcolatrici, ecc.; il candidato che viola le presenti disposizioni sarà escluso dal concorso.

L'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, con indicazione del punteggio riportato, sarà pubblicato sul sito dell'Accademia e sul Portale unico del reclutamento inPA, prima dello svolgimento della prova orale; detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita da altre forme di comunicazione ai candidati.

Art. 9

Prova orale

La prova orale, consistente in un colloquio individuale sulle materie della prova scritta, è finalizzata ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati, nonché l'attitudine a ricoprire il posto.

La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

Le sedute dell'esame orale del concorso sono pubbliche.

La Commissione, ove ne ravvisi la necessità, può prevedere che la prova orale si svolga in videoconferenza garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni seduta d'esame sul portale "inPA" e tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che siano impossibilitate a rispettare il calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. Le candidate che si trovassero in tale condizioni faranno pervenire apposita documentata richiesta al riguardo con congruo preavviso all'indirizzo accademianazionaledeilincei@postecert.it.

Art. 10

Valutazione dei titoli *post lauream* e dell'esperienza professionale

La valutazione dei titoli di studio *post lauream* e dell'esperienza professionale è effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento delle prove orali.

A ciascun candidato è attribuito un punteggio fino a 8 punti sulla base dei seguenti criteri:

- b) master universitario di I livello: fino a 0,50 punti in base al livello di coerenza del percorso di studi con il profilo ricercato;
- c) master universitario di II livello: fino a 1 punto in base al livello di coerenza del percorso di studi con il profilo ricercato;
- d) dottorato di ricerca: fino a 2 punti in base al livello di coerenza del percorso di studi con il profilo ricercato;
- e) esperienza professionale: 0,25 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata, con qualunque tipologia contrattuale, in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre. La valutazione dipenderà dalla rilevanza e dall'attinenza dell'esperienza al profilo professionale per cui si concorre. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; il servizio a tempo determinato è equiparato al servizio a tempo indeterminato; i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio. Periodi in cui si è prestato servizio contemporaneamente presso due o più soggetti saranno considerati una sola volta.

I titoli che, sommati ad altri, determinino un punteggio complessivo eccedente il valore di 8 punti, sono valutati entro i limiti massimi di punteggio.

Sono comunque valutati i titoli che attribuiscano il punteggio più elevato conseguibile.

La Commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

Art. 11

Titoli di riserva, di preferenza e precedenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del punteggio conseguito nella fase preselettiva, nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli di studio *post lauream* e professionali.

In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994 e nelle altre norme vigenti relativamente ai titoli di preferenza e precedenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994 si rappresenta che, per la qualifica messa a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione, calcolata alla data del 31 dicembre 2023 è la seguente: 46% per il genere maschile e 54% per il genere femminile. Pertanto, non si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o).

In materia di riserva dei posti si applicano, le seguenti disposizioni:

a) ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2 della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo;

b) ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo;

c) ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30 per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di ferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

d) ai sensi dell'articolo 18, comma 4, D.lgs. n. 40/2017 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il 15 per cento dei posti è riservato agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.

I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto di immissione in servizio.

I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l'ordine di graduatoria finale.

L'Accademia pubblica sul Portale "inPA" uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Dalla documentazione prodotta deve risultare che detti titoli, espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.

L'Amministrazione, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza, precedenza e riserva posseduti dai candidati, formula la graduatoria finale.

Tale graduatoria è sottoposta al Consiglio di Presidenza dell'Accademia che delibera l'approvazione della graduatoria definitiva e procede alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet dell'Accademia e sul portale "inPA".

Dalla pubblicazione su "inPA" e sul sito istituzionale decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 12

Presentazione dei documenti da parte del vincitore

Il candidato dichiarato vincitore della procedura selettiva dovrà, a pena di decadenza, presentare, o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, da indirizzare all'Accademia Nazionale dei Lincei via della Lungara, 10, 00165 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo accademianazionaledeilincei@postecert.it, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato d.P.R. 445/2000, l'Accademia ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci;
- b) dichiarazione ai sensi del suindicato d.P.R. 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- c) dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La capacità lavorativa del candidato diversamente abile è accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Inoltre, l'amministrazione ha la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 13

Assunzione in servizio

Il candidato dichiarato vincitore del concorso, che risulterà in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 12, dovrà stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il vincitore, per il quale verrà disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, sarà assunto a tempo indeterminato ed inquadrato, in prova, nella qualifica di funzionario (ex area C, posizione economica C1), nel ruolo del personale dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

Il vincitore, assunto in servizio a tempo indeterminato, sarà soggetto ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme contrattuali nonché ad un ciclo formativo che verrà definito successivamente all'assunzione.

Art. 14

Accesso agli atti del concorso

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 i dati forniti saranno trattati per le sole finalità concorsuali e conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti emanati dal Garante, come di volta in volta applicabili.

Il trattamento dei dati avviene con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici; sono adottate misure di sicurezza atte a evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Art. 16

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle altre norme citate in premessa e nel vigente C.C.N.L.

L'avviso del presente bando sarà pubblicato sul sito "inPA" e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo rivolgersi alla Direzione dei Servizi Amministrativi: 06-68027228, concorsi_lincai@lincai.it.

IL PRESIDENTE

Roberto Antonelli